COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 13 Del 11-03-22

Oggetto:	**Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n.267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).**

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:00, nella sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, notificati a mezzo del Messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Risultano:

LIGIOS VINCENZO	A	PIRAS LUISA	P
NIOLU SALVATORE	P	SOLINAS LEONARDO	P
PALOMBA ANGELO	P	CADONI ANGELA	A
MURGIA GIUSEPPINA	P	MELONI LEONARDO	P
SANNA COSETTA	P	ARRU ALESSANDRA	P
IDILI ANTONIO	P	IDDA RAFFAELE GIANUARIO	P
MONTI GIOVANNINO	P		

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. NIOLU SALVATORE in qualità di Consigliere Comunale. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Piras Aldo Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il vicesindaco, che cede la parola alla responsabile del servizio finanziario per un intervento conoscitivo;

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 15.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

Dato Atto che il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione in data odierna, ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2022-2024;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 12 in data 15.02.2022, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020),
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 18.03.2021, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, relativa all'approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati, per l'esercizio 2022-2025 ai sensi dell'MTR-2 ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data odierna, relativa all'approvazione delle tariffe e scadenze del tributo TARI 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in data 16.12.2021, relativa alla determinazione dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.50 in data 31.05.2021 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe del servizio di prima infanzia micronido comunale- anno educativo 2021/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 15.02.2022, relativa all'approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale anno 2022 (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 15.02.2022, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;

Dato atto che ai sensi del suddetto art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000, costituiscono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni delle tariffe ed aliquote dei servizi e dei tributi locali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che le stesse si intendono prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano variazioni entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "*i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano*";

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del dl. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della

spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi in calce alla presente;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale dei controlli interni;

il consigliere Idda dichiara la propria astensione per le medesime motivazioni esposte in occasione dell'odierno punto n. 6 relativo al programma delle opere pubbliche;
i consiglieri Arru e Meloni dichiarano la propria astensione dal voto;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Idda, Arru, Meloni)

DELIBERA

Di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, corredato degli allegati di legge come in premessa richiamati;

Di dare atto

- che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto inoltre che in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), per l'esercizio 2022 non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:
- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).*

Di dare altresì atto che l'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno se gli enti locali non deliberano variazioni entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, onde consentire l'avvio delle normali attività gestionali superando le limitazioni previste per l'esercizio provvisorio del bilancio, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Arru, Meloni)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
PICCARDI GIOVANNA

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il Segretario Comunale
Piras Aldo Lorenzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
NIOLU SALVATORE

Il Consigliere Anziano
PALOMBA ANGELO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Piras Aldo Lorenzo

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

VERRA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA.

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI.

VILLANOVA MONTELEONE, Lì 22 MAR. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Piras Aldo Lorenzo

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
(Provincia di Sassari)
Via Nazionale 106 – 07019 – Villanova Monteleone (SS)
Tel .079/96.04.06 Fax 079/96.07.36
PEC: comune.villanovamonteleone@halleycert.it

Servizio economico-finanziario

Prot. n. .....

Data 15.02.2022

OGGETTO: **PARERE RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 153, C. 4, D.LGS. N. 267/2000 SULLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 – 2024 E DEL DUP 2022-2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato l'art. 153, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al responsabile del servizio finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrate di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio;

Esaminato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei suoi allegati, in particolare la nota integrativa al bilancio;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e la relativa nota di aggiornamento, predisposti conformemente all'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che risultano rispettati tutti i princìpi di bilancio prescritti dall'art. 162, D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo ai princìpi generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni;

Verificato che, dal prospetto allegato al bilancio di previsione, si desume l'equilibrio del bilancio di previsione

2022-2024;

Considerato quanto segue:

- il Comune di Villanova Monteleone **non è** ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto **non è** tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale derivante dall'applicazione dei valori soglia indicati dal D.M. 17 marzo 2020;
- **non sono** utilizzati i proventi dei permessi di costruire per il finanziamento di spese correnti;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva e il Fondo di riserva di cassa sono stati quantificati nel rispetto dei limiti di legge;
- il Fondo di garanzia per i debiti commerciali è stato quantificato secondo le previsioni dell'art. 1, cc. 858 e segg., L. n. 145/2018;
- il bilancio di previsione finanziario è stato predisposto in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata sommati ai contribuiti agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti;
- le previsioni di competenza di ciascuno degli esercizi del triennio relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative al rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, rapportate alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e del Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti, non determinano avanzo economico per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- nel calcolo delle previsioni di bilancio è stata operata una puntuale valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale erogazione di servizi pubblici essenziali, in correlazione con le esigenze di sviluppo;
- le spese in conto capitale sono interamente coperte dal tit. IV delle entrate

Visti:

• il vigente regolamento di contabilità:

• lo statuto dell'Ente;

ATTESTA

- la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle previsioni di entrata;
- la compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi dell'art. 153, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000;
- la coerenza degli stanziamenti triennali di spesa con i programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati.

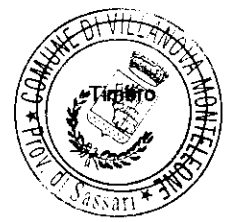

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag.Giovanna Piccardi

.....